



CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2020/2021

1. PREMESSA	pag. 2
2. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	pag. 2
3. ISEE E ISEE-U	pag. 3
4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE IN BASE ALLE CLASSI REDDITO ISEE-U	pag. 4
a) esoneri e riduzioni per merito e reddito previsti dalla legge	pag. 4
b) graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, previsti dall'art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68	pag. 6
c) altri esoneri e riduzioni previste dall'Ateneo	pag. 6
d) International students	pag. 8
e) Misure Straordinarie <i>una tantum</i>	pag. 9
f) Scuole di specializzazione	pag.11
g) Percorsi 24 CFU	pag.11
5. SCADENZE	pag.12
6. ATTI DI GESTIONE CARRIERA	pag.13
a) Trasferimenti in uscita verso altro Ateneo	pag.13
b) Laureandi	pag.13
c) Rinuncia agli studi	pag.14
7. ALTRI CONTRIBUTI PER I SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE	pag.15
8. MODALITA' DI VERSAMENTO	pag.16
9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag.17

Appendice Tabella determinazione COA a.a. 2020/2021



1. PREMESSA

L'Università di Messina in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studi attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità, e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

Il presente documento illustra i criteri per la determinazione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti per l'anno accademico 2020/2021 nonché le modalità di gestione della carriera degli studenti e relativi pagamenti. Vengono, inoltre, descritte le diverse tipologie di esonero dal pagamento della contribuzione riservate a determinate categorie, nonché le modalità per l'eventuale rimborso.

Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti sono tenuti a corrispondere, nei casi previsti dalla legge anche la tassa regionale per il diritto allo studio (di cui all'art. 3, commi da 20 a 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e l'imposta di bollo (di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642).

Gli studenti non in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo annuale non potranno effettuare nessun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo, ammissione all'esame di laurea ecc.), né potranno ottenere certificati relativi agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.

2. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a 140 euro (d.lgs. 68/2012), dell'imposta di bollo di 16 euro, del contributo onnicomprensivo annuale. Restano salve le condizioni di esonero definite (cfr. infra).

La tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo costituiscono la cd. **quota fissa** uguale per tutti gli studenti e pari a 156 euro.

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell'art 28, comma 2 della L.R. 20/2002):

- a. gli studenti vincitori o idonei nella graduatoria delle borse di studio ERSU per l'anno accademico 2020-2021;
- b. gli studenti con un'invalidità non inferiore al 66% che inseriscano nella procedura di iscrizione on line copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell'iscrizione;
- c. le studentesse ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni;
- d. gli studenti che per l'anno accademico 2019-2020 siano stati titolari di assegno di studio erogato ai sensi della legge regionale 24 agosto 1993 n° 19;
- e. gli studenti che prestano servizio militare o sostitutivo.



Così come previsto dalle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), in particolare commi da 252 a 267, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, tutti gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale. In particolare, il contributo onnicomprensivo annuale viene calcolato in funzione:

- del Valore ISEE Università 2020, secondo le fasce di contribuzione come da tabella in appendice;
- della regolarità degli anni di iscrizione all'università;
- del numero di crediti conseguiti entro il 10 agosto 2020 (studenti regolari e con crediti).

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale costituisce **la quota variabile dell'importo complessivo dovuto da ciascuno studente.**

Per l'Anno Accademico 2020/2021, il D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca 234/2020 ha previsto una ulteriore riduzione (cfr. infra)

3. ISEE e ISEE-U

L'Indicatore della **S**ituazione **E**conomica **E**quivalente (ISEE) valuta la capacità economica ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate sulla base, dei redditi percepiti e dal patrimonio posseduto da ciascun componente del nucleo familiare del richiedente (DPCM 159/2013, art. 2).

Per usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario l'ISEE-U.

L'ISEE-U è l'ISEE calcolato secondo le modalità specificatamente definite dalla normativa (DPCM 159/2013, art. 8) per l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Per ottenere l'attestazione dell'ISEE-U è necessario sottoscrivere un documento denominato Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare (DPCM 159/2013, art. 10).

La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (D.L. 101/2019, art. 7).

Gli studenti che intendono chiedere per l'Anno Accademico 2020/2021 la graduazione del contributo onnicomprensivo universitario in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza devono:

- sottoscrivere la D.S.U. prima dell'immatricolazione/iscrizione per l'A.A. 2020/2021 e, comunque, non oltre il successivo 31 dicembre 2020.
- prestare - entro la data di scadenza prevista per le immatricolazioni/iscrizione per l'A.A. 2020/2021 - il consenso affinché l'Ateneo possa prelevare dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE-U.



La sottoscrizione della D.S.U. dopo il termine previsto e/o la manifestazione del consenso all'acquisizione diretta dell'attestazione ISEE-U dopo la scadenza del termine di immatricolazione/iscrizione comporta la corresponsione di una mora pari a 100,00 €. Nel caso in cui la tardività riguarda entrambe le prescrizioni la somma da corrispondere a titolo di mora si applicherà una sola volta.

Nel caso in cui l'immatricolazione/iscrizione è avvenuta oltre la scadenza dei termini fissati, con conseguente aggravio di mora, non è dovuto il pagamento dell'ulteriore importo per la tardiva autorizzazione al prelievo dell'attestazione ISEE-U e/o sottoscrizione della DSU, nel caso in cui la mora dovuta per la immatricolazione/iscrizione oltre i termini comporta il pagamento di un importo pari e/o superiore a 100 €. Nel caso sia inferiore è dovuta solo nella misura necessaria a integrare l'eventuale differenziale.

Una volta acquisita da parte dell'Ateneo l'attestazione dell'INPS, lo studente può chiederne la revisione, con conseguente ricalcolo del COA solo nel caso in cui la stessa attestazione sia stata dichiarata non conforme dall'INPS o sia stata rilasciata per finalità diverse da quelle connesse al diritto allo studio universitario, presentando nel qual caso apposita istanza con il pagamento di un importo a titolo di contributo pari a 100,00 € e 16,00 € di bollo da corrispondere in modo virtuale (cfr. tab. 5, - p. IV). In presenza di una attestazione ISEE-U valida acquisita a sistema non è ammessa istanza di revisione del COA attraverso la presentazione di una successiva attestazione.

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO ANNUALE IN BASE ALLE CLASSI REDDITO ISEE-U.

Gli studenti che intendono usufruire della determinazione del contributo onnicompensivo annuale in base alle classi di reddito devono presentare l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U), riferita al nucleo familiare di appartenenza. In mancanza, lo studente è collocato d'ufficio nella fascia contributiva più alta.

Le attestazioni ISEE-U sono soggette ai controlli e a verifiche e, in caso di dichiarazioni non veritiere, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti ed, in particolare, quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.

Per l'anno accademico 2020/2021 la determinazione del contributo onnicompensivo annuale in base alle classi di reddito è determinato secondo la tabella in appendice.

a) Esoneri e riduzioni per merito e reddito previsti dalla legge.

(1) esonero totale per reddito e merito per studenti con regolarità di iscrizione.

sono esonerati dal pagamento del contributo onnicompensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- i. appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a 13.000,00 €. Per l'anno accademico 2020/2021, con il DM 234/2020, questo parametro è stato portato a 20.000,00 €, l'Ateneo ha ulteriormente elevato questo parametro a 24.000,00 €;



- ii. sono iscritti all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati dal 2017/18, iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale);
- iii. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2020, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2020, almeno 25 crediti formativi.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, non si considera il merito.

(2) Esonero parziale per reddito e merito.

Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia compreso **tra 20.001,00 € e 30.000,00 €** il contributo onnicomprensivo annuale non supera il 7% della quota di ISEE-U eccedente 20.000,00 se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- i. sono iscritti all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (*ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati 2017/2018 iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale*);
- ii. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2020, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2020, almeno 25 crediti formativi universitari. Non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.

Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore a 30.000,00 € che soddisfano solo il requisito del merito il contributo onnicomprensivo annuale non supera il 10,5 % della quota di ISEE-U eccedente 20.000,00, con un contributo minimo di 200,00 €.

L'Applicazione Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 234/2020 ha incrementato l'entità dell'esonero parziale del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 del Decreto del MIUR 234/2020, incrementando l'entità dell'esonero come segue:

tabella all'art. 1 comma b) del Decreto del MIUR 234/2020

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
$20.000 < X \leq 22.000$	80%
$22.000 < X \leq 24.000$	50%
$24.000 < X \leq 26.000$	30%
$26.000 < X \leq 28.000$	20%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%



b) Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, previsti dall'art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

L'Università esonera dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti:

- (1) che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della **borsa di studio** (art. 9, comma 2, primo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
- (2) **con disabilità**, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità **pari o superiore al 66%** (art. 9, comma 2, secondo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68) che inseriscano nella procedura di iscrizione on line copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell'iscrizione;
- (3) **con disabilità tra il 31% e il 65%** compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%. Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo;
- (4) costretti ad **interrompere gli studi a causa di infermità gravi** e prolungate debitamente certificate in tale periodo (art. 9, comma 4, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
- (5) che intendano **ricongiungere la loro carriera** dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso pari ad 155,00 € per ciascun anno accademico per il quale non è stata effettuata l'iscrizione (art. 9, comma 5, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68)

Gli studenti che beneficiano delle disposizioni *sub* (4) e (5) non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

In tutti i casi è sempre dovuta l'imposta di bollo.

c) altri esoneri e riduzioni previste dall'Ateneo.

L'Ateneo nell'ambito della propria autonomia ha previsto altre ipotesi di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e/o di riduzione dello stesso, secondo le modalità e con le indicazioni di seguito individuate. In particolare:

- (1) **esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti** immatricolandi centisti e centisti con lode che hanno conseguito il diploma nel 2020 per l'a.a. 2020/2021 solo per il primo anno del Corso di Studio (art. 2, comma 6 Regolamento);



- (2) **esonero con percorso netto.** Gli studenti centisti e centisti con lode che hanno beneficiato dell'esonero di cui al punto (1), manterranno **l'esonero del contributo onnicomprensivo anche** negli anni accademici successivi, in caso di iscrizione regolare e conseguimento di tutti i crediti previsti nel piano di studi entro il 30 settembre, con una votazione media ponderata di 28/30 (così come calcolato su Esse3);
- (3) **esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli** studenti-atleti individuati secondo le prescrizioni del Regolamento 94/2018;
- (4) agli studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare godono di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale fino a 80,00 € per il secondo componente e fino a 150,00 € dal terzo componente in poi, a condizione che siano regolarmente iscritti e abbiano presentato ciascuno il proprio ISEE-U. Resta fermo il pagamento della Tassa regionale e dell'imposta di bollo;
- (5) agli studenti iscritti a tempo parziale ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice;
- (6) agli studenti dipendenti dell'Ateneo o dell'Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice;
- (7) agli studenti figli di dipendenti dell'Ateneo, appartenenti alla categoria del Personale Tecnico Amministrativo, o di dipendenti dell'Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 20 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice;
- (8) ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli. (L. 118/1971 art. 30)
- (9) agli studenti figli dei militari delle Forze Armate e di Polizia, in servizio nelle regioni Sicilia e Calabria, si applica una riduzione pari al 15 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice (delibera CdA del 26 novembre 2019 prot. n. 128396);
- (10) gli studenti figli di vittime di mafia, della criminalità, del terrorismo, del dovere o categorie equiparate, o i familiari superstiti, sono esonerati dal pagamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale;
- (11) gli studenti provenienti da altri Atenei (trasferimenti in ingresso) sono esonerati dal pagamento del COA per l'a.a. 2020/2021. Gli stessi non sono tenuti al pagamento della mora per l'immatricolazione oltre i termini (se prevista) e possono presentare l'ISEE-U senza penalità per tardiva sottoscrizione della DSU. La presentazione durante l'anno accademico 2020/2021 di istanza di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altra Università comporta la decadenza di tale beneficio con l'obbligo di pagare il COA dovuto in base alla posizione reddituale. Le istanze, salvo diverse disposizioni dei



Dipartimenti, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno previo pagamento di un contributo pari a € 52,00.

d) International Students

- (1) Gli studenti internazionali potranno perfezionare l'immatricolazione per l'anno accademico 2020-2021 ed il successivo pagamento delle tasse universitarie senza aggravio entro il 30 gennaio 2021.
- (2) Gli **studenti selezionati sulla base di accordi di cooperazione internazionale con UNIME** potranno immatricolarsi/iscriversi usufruendo dell'esonero integrale delle tasse universitarie: sono pertanto esonerati dal pagamento della quota fissa e dell'intero COA per l'A.A.2020-21.
- (3) Gli **studenti immatricolati/iscritti non residenti in Italia, in possesso di titolo conseguito all'estero**, devono pagare per l'immatricolazione/iscrizione ad un corso di studio di primo o secondo ciclo un importo forfettario dell'ammontare totale di 750,00 € (comprensivo di 140,00 € di tassa regionale per il diritto allo studio e 16,00 € di imposta di bollo) secondo la modalità di pagamento scelta (pagamento unico o rateale).
- (4) Gli **studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo** e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi potranno immatricolarsi usufruendo dell'esonero integrale delle tasse universitarie: sono pertanto esonerati dal pagamento della quota fissa e dell'intero COA per l'A.A.2020-21. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri (art. 9, comma 3, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68).
- (5) Agli **studenti beneficiari dello status di rifugiati, richiedenti asilo e/o titolari di permesso di soggiorno** è concesso l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie e la copertura della tassa regionale per il diritto allo studio, a fronte di indicazione motivata dal Presidente del CEMI (Delibera prot. n. 91845 del 03/10/2019).

In caso lo studente rientri tra più diverse tipologie di esenzione, si applica quella economicamente più vantaggiosa.



e) Misure Straordinarie *una tantum*

(1) Salva Studenti

Per agevolare le iscrizioni all'A.A. 2020/2021 sono previste misure straordinarie. In particolare:

- a) gli studenti che relativamente all'a.a. 2019-2020 non hanno effettuato alcun atto di carriera, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all'anno accademico 2020/2021 consistente nel pagamento della tassa di iscrizione (156,00 €) dovuta per l'Anno Accademico 2019/2020 (senza aggravio di mora) e di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00.
Con il pagamento della tassa e del contributo in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all'A.A. 2019/2020 e si potrà procedere alla iscrizione all'A.A. 2020/2021 secondo le regole ordinarie;
- b) gli studenti che relativamente all'a.a. 2019-2020 hanno effettuato solamente il pagamento della tassa di iscrizione pari a (156,00 €), senza aver compiuto alcun altro atto di carriera, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all'anno accademico 2020/2021 consistente nel pagamento di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00.
Con il pagamento del contributo calcolato in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all'A.A. 2019/2020 e si potrà procedere alla iscrizione all'A.A. 2020/2021 secondo le regole ordinarie.

In caso lo studente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell'Ateneo per gli Anni Accademici antecedenti al 2019/2020, può usufruire delle succitate agevolazioni esclusivamente dopo aver azzerato tutte le pregresse pendenze.

Lo studente che fa richiesta di avvalersi del pagamento del contributo in misura straordinaria per l'A.A. 2019/2020, si impegna formalmente a non presentare alcun atto di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altra Università, nell'Anno Accademico 2020/2021. La presentazione di una domanda di rinuncia o di trasferimento presso altra Università determinerà la decadenza dal beneficio e l'accoglimento dell'istanza di trasferimento o di rinuncia sarà subordinato al pagamento di quanto originariamente dovuto in via ordinaria per l'anno accademico 2019/2020, senza nessuna decurtazione.

Sarà possibile sostenere gli esami di profitto a partire dalla prima sessione utile dell'Anno Accademico 2020/2021.

Non si considerano come "atto di carriera", ai fini dell'applicazione della ricongiunzione e del cd salva studenti, i seguenti atti:

- a) la mera partecipazione a incontri/seminari (anche se oggetto riconoscimento di CFU);
- b) l'assolvimento del debito OFA;



- c) la frequenza delle lezioni, tranne nel caso si tratti di corsi a frequenza obbligatoria;
- d) la mera prenotazione ad esami;
- e) il pagamento della Tassa di iscrizione e/o di tutto o in parte del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) per l'Anno accademico di riferimento.

Nella fattispecie sub e), le somme versate, decurtate da un contributo calcolato in misura forfettaria pari a € 154,00 per ogni Anno Accademico agevolato, verranno imputate, con le modalità consentite dai sistemi informativi in uso all'Ateneo, all' A.A. 2020-2021.

Le presenti disposizioni non possono essere applicate per la richiesta di rimborsi di versamenti già effettuati

(2) Agevolazione "Torna con UniME 2020-2021"

Gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno maturato un debito conseguente al mancato pagamento del COA e che non hanno posto in essere alcun atto di carriera negli ultimi tre anni potranno immatricolarsi per l'A.A. 2020-2021 ad un corso di studio dell'Ateneo, usufruendo di uno sconto del **70% sul debito pregresso**, impegnandosi formalmente a non chiedere il trasferimento presso altro Ateneo ed a non presentare rinuncia per i successivi 2 anni accademici a pena di decadenza dal beneficio e conseguente obbligo di pagamento di tutto quanto in precedenza dovuto.

(3) Studenti ammessi a seguito di contenzioso

Gli **studenti ammessi a corsi di studio ad accesso programmato nazionale a seguito di decisione giurisdizionale favorevole con effetto retroattivo** sono tenuti al pagamento di un contributo forfettario pari a € 700 per ogni anno accademico pregresso.



f) Scuole di specializzazione

A.A.	Scuola di Specializzazione	Importo tassa d'iscrizione entro il 31/10/2020	Conguaglio in rata unica entro il 29/05/2021	Conguaglio rateizzato		
				1° rata 31/03/2021	2° rata 31/05/2021	3° rata 31/07/2021
2019/2020	Area Sanitaria mediche	400,17 €	1600,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €
2019/2020	Area Sanitaria non mediche	400,17 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €
2020/2021	Area Veterinaria	1000,00 €	1000,00 €	-	-	-
2020/2021	Professioni Legali	400,17 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €

Mora per ritardato pagamento iscrizione fino al 31/12/2020	€ 56,00
Mora per ritardato pagamento iscrizione dal 02/01/2021	€ 100,00
Mora per ritardato pagamento rata di conguaglio	€ 28,00

g) Percorsi 24 CFU

DESCRIZIONE SERVIZIO	COSTI
Iscrizione percorsi 24 CFU per FIT (D.M. n. 616/2017): • riconoscimento totale di CFU già acquisiti nei percorsi di studio con esami curriculari, aggiuntivi, master, phd e scuole di specializzazione; • iscrizione per acquisizione totale o parziale di CFU.	gratuita per iscritti a CdS e post lauream UniME € 46,00 (€ 30+ € 16 bollo virtuale) per gli utenti esterni
Acquisizione parziale o totale di CFU nell'ambito dei percorsi attivati ad hoc presso UniMe	gratuita per iscritti a CdS e post lauream UniMe € 15,00 per ogni CFU fino ad un massimo di € 360,00 (NON SI PAGA L'IMPOSTA DI BOLLO)
Attestazione coerenza con gli obiettivi formativi indicati dal D.M. n. 616/2017 di CFU già acquisiti nei percorsi di studio con esami curriculari, aggiuntivi, master, phd e scuole di specializzazione in numero inferiore a 24.	€ 62,00 (€ 30,00+ € 32,00 doppio bollo virtuale)



5. SCADENZE

	Immatricolazioni/Iscrizioni	Scadenza	Oltre i termini
I	immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale non a numero programmato	dal 18 maggio 2020 al 30 settembre 2020	• dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 con € 50,00 di mora; • dal 1 al 31 gennaio 2021 con € 80,00 di mora; • oltre il 31 gennaio 2021 con € 160,00 di mora.
II	immatricolazioni ai corsi di laurea di I e II livello a numero programmato, a livello nazionale e a livello locale	Secondo le indicazioni dei relativi avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo	
III	iscrizioni agli anni successivi	dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020	• dal 1 al 31 gennaio 2021 con € 80,00 di mora; • . oltre il 31 gennaio 2021 con € 160,00 di mora.
IV	Corsi liberi presso i corsi di laurea a numero programmato	Per gli insegnamenti attivi nel primo semestre le domande dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2020. Per gli insegnamenti attivi nel secondo semestre le domande dovranno essere presentate entro il 1 febbraio 2021 (nota Rettorale prot. 109046/2019).	
V	corsi liberi presso altri corsi di laurea	Le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento (nota Rettorale prot. 109046/2019).	

NB: tutte le scadenze che coincidono con giorni festivi o non lavorativi si intendono prorogate al primo giorno feriale utile.



6. ATTI DI GESTIONE CARRIERA

Le seguenti determinazioni non hanno effetto retroattivo e hanno efficacia a partire dall'A.A. 2020-2021, e non saranno applicabili su posizioni amministrative già consolidate nei precedenti anni accademici.

Lo studente che intende presentare istanza per rinuncia o trasferimento in uscita verso altro Ateneo, se in possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio (art. 9, comma 2, primo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n.68), è consapevole che ciò potrebbe causare la perdita dei benefici ottenuti con conseguente revisione delle somme da corrispondere all'Ateneo quale COA.

a) Trasferimenti in uscita verso altro Ateneo

La scadenza per presentare le istanze di trasferimenti verso altro ateneo è fissata al **15 gennaio 2021**, ad eccezione dei Corsi di laurea ad accesso programmato locale e nazionale. Lo studente dovrà essere in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi di tutti gli anni accademici precedenti.

Per i CdS ad accesso libero, il **trasferimento in corso d'anno** è ammesso solo se lo studente risulti in regola con il pagamento della prima rata del COA, se ha optato per la rateizzazione, o, nel caso di unica soluzione, previo pagamento di una quota pari a 1/3 dell'importo complessivo del COA.

Per i Cds ad accesso programmato, lo studente che intende trasferirsi entro il 30 aprile 2021 sarà tenuto al pagamento delle prime due rate del COA o della quota pari a 2/3 dell'importo complessivo del COA (in caso di rata unica).

Per i trasferimenti in data successiva al 30 aprile 2021, lo studente sarà tenuto al pagamento dell'intero COA.

Le richieste inoltrate dopo aver effettuato l'immatricolazione/iscrizione all'A.A. 2020-2021 e il pagamento della relativa tassa non danno diritto alcuno al rimborso di quanto già versato.

L'istanza ha un costo che varia da 100,00 €+16,00 € di bollo (per trasferimenti nello stesso corso di studio) a 126,00 €+16,00 € di bollo (per altro corso di studio).

b) Laureandi

Gli studenti che conseguiranno il titolo entro l'ultima sessione straordinaria A.A. 2019-2020 (sessione di dicembre 2020) non sono tenuti al rinnovo dell'iscrizione per l'a.a. 2020-2021 e potranno immatricolarsi ad un Corso di Studio UniME entro 30 giorni dalla data della laurea, senza aggravio di mora per immatricolazione oltre i termini (se prevista) e con la possibilità di presentare l'ISEE-U senza ulteriori oneri per tardiva sottoscrizione della DSU.

Gli studenti iscritti all'a.a. 2019/2020 che sosterranno gli esami di profitto entro la sessione di dicembre 2020 e che conseguiranno il titolo nella sessione di laurea straordinaria di marzo 2021 sono esentati dal pagamento delle tasse 2020/2021.

Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie professioni sanitarie che sosterranno esami di profitto entro il 31/3/2021 e conseguiranno il titolo entro il mese di aprile 2021 non dovranno rinnovare l'iscrizione per l'Anno Accademico 2020/2021, in considerazione dei vincoli ministeriali che fissano due appelli di Laurea nei mesi novembre-dicembre 2020 e marzo-aprile 2021 ricadenti nello stesso Anno Accademico 2019/2020.



c) Rinuncia agli studi

Per presentare istanza di rinuncia agli studi, lo studente dovrà essere in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi di tutti gli anni accademici precedenti cui si aggiunge un contributo pari a € 100,00 e dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

Il perfezionamento della chiusura della carriera UniME avverrà solo se la posizione amministrativa dello studente risulterà regolarizzata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di mancato perfezionamento, la richiesta presentata perderà efficacia.

Per gli immatricolati/iscritti all'anno accademico 2020-2021, le istanze di rinuncia presentate entro il 30 novembre 2020 comporteranno il pagamento del solo contributo pari a € 100,00 e dell'imposta di bollo pari a € 16,00 riscossa in modalità virtuale. Dal 1 dicembre 2020, la rinuncia agli studi si perfeziona, in aggiunta al pagamento del contributo di € 100,00 + € 16,00 (imposta di bollo), secondo le seguenti modalità:

Periodo presentazione istanza	Quota parte COA da pagare
1 dicembre 2020-15 gennaio 2021	prima rata ovvero 1/3 rata unica
16 gennaio 2021-30 aprile 2021	prima e seconda rata ovvero 2/3 rata unica
oltre il 30 aprile 2021	intero COA

Prima della definitiva chiusura della carriera per rinuncia, previa formale richiesta dell'interessato, sarà facoltà dell'Ateneo concedere la possibilità di rateizzare le somme a debito: in questo caso, i termini per il perfezionamento potranno protrarsi fino alla completa estinzione delle somme a debito e la carriera dello studente non verrà chiusa.

Le presenti disposizioni non saranno applicate per le posizioni già definite e, pertanto, non si procederà, in nessun caso, al rimborso di quanto versato a seguito di rinuncia.



7. ALTRI CONTRIBUTI PER I SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

	DESCRIZIONE SERVIZIO	COSTO	MODALITA'
I	Richieste di passaggio ad altro corso di studio	26,00 €	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
II	Richiesta duplicato della pergamena di conseguimento titolo	135,00 € +€ 16,00 € di bollo	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno. Spedizione su richiesta: In Italia (gratuita) all'estero (+ 50,00 €)
III	Iscrizione ai corsi singoli	• da 1 a 12 CFU 300,00 € • da 13 a 24 CFU 600,00 € • da 25 a 30 CFU 900,00 € • per il pacchetto da 25 a 30 CFU per ulteriori CFU, il contributo da versare sarà pari a 40,00 € per ogni singolo credito formativo (CFU) (+€ 16,00 € di bollo)	compatibilmente con le tempistiche definite dal calendario didattico e comunque non oltre il 31 ottobre 2021
IV	revisione determinazione COA	100,00 € +€ 16,00 € di bollo	
V	Richiesta altri duplicati	26,00 € + 16,00 € di bollo	
VI	Riconoscimento di carriera a seguito di rinuncia	26,00 €	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
VII	Riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero	26,00 € (immatricolati) 150,00 € negli altri casi	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
VIII	Eventuali altri servizi prestatati su richiesta dello studente per esigenze individuali	26,00 € +€ 16,00 € di bollo	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
IX	Rilascio Pergamena Titolo Accademico	85,00 € (importo comprensivo di nr. 2 bolli virtuali)	Spedizione su richiesta: In Italia (gratuita) all'estero (+ 50,00 €)
X	Domanda di Laurea online	16,00 € di bollo	il pagamento di 16,00 € è dovuto per ogni istanza presentata.



8. MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'importo del Contributo Omnicomprensivo Annuale sarà stabilito a seguito dell'acquisizione dell'ISEE-U, previo consenso dello studente, attraverso il sistema di Cooperazione Applicativa INPS, e sarà corrisposto utilizzando il sistema PagoPA.

Lo studente, contestualmente all'immatricolazione/iscrizione per l'A.A. 2020-2021, ha facoltà di scegliere la modalità di pagamento del COA in una unica soluzione oppure tramite rateizzazione (tre rate) delle somme, che potrà versare entro le seguenti scadenze:

Descrizione	Scadenza
Rata Unica	15 gennaio 2021
Prima rata (parte del contributo)	15 gennaio 2021
Seconda rata (parte del contributo)	30 aprile 2021
Terza rata (residuo del contributo)	31 maggio 2021

La mora per il ritardato pagamento delle singole scadenze rateali è pari ad € 28,00.



9. Normativa di riferimento

- il D. Lgs. 286/1998 sulla normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come riformato dal DPCM n. 159/2013;
- la L.R. n° 20/2002 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";
- il D. Leg.vo 29 marzo 2012, n° 68;
- Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147 - Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, in particolare l'art. 10;
- Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
- Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, in particolare l'art. 7;
- il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato giusto D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015;
- la legge 232 dell'11 dicembre 2016;
- il Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R. n. 1434 del 11 luglio 2017;
- Legge regionale 20/1999 "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" e ss. mm. ii.;
- L. 118 /1971;
- DPR 243/2006, "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";
- Il Decreto Rettorale, Repertorio n. 1230/2020 Prot n. 44991 del 18/05/2020, di avvio alle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale non a numero programmato per l'Anno Accademico 2020/2021;
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 234/2020.

Determinazione Contributo Onnicomprensivo Annuale 2020/2021												
			Regolarità Iscrizione + Merito				Solo merito			Altri casi		
Fascia	Reddito ISEE-U in €		COA in €		descrizione	Riduzione Mur DM 234/2020	COA in €		descrizione	COA in €		descrizione
	da	a	da minimo	a massimo			da minimo	a massimo		da minimo	a massimo	
I	0	24.000	0		NO TAX AREA		200,00		Importo determinato in maniera forfettaria	375,00		contributo fisso pari a 375,00 €
II	24.001	26.000	200,05	300,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,05 la parte eccedente i 20.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	30%	256,06	384,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente i 20.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	431,06	559,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
III	26.001	28.000	300,05	400,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,05 la parte eccedente i 20.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	20%	384,06	512,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente i 20.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	559,06	687,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
IV	28.001	30.000	400,05	500,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,05 la parte eccedente i 20.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	10%	512,06	640,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente i 20.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	687,06	815,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
V	30.001	52.000	500,06	1.864,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,062 la parte eccedente i 30.000 euro dell' ISEE-U dichiarato più 500,00 euro		640,06	2.070,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,065 la parte eccedente i 30.000 euro dell' ISEE-U dichiarato più 640,00 euro	815,06	2.245,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
VI	oltre 52.000		2.100		contributo fisso pari a 2.100,00 €		2.250		contributo fisso pari a 2.250,00 €	2.385		contributo fisso pari a 2.385,00 €